



**Lega del
Ciclismo
Professionistico**

STATUTO

approvato dall'Assemblea Straordinaria

del 19 febbraio/5 marzo 2024

TITOLO I

PREMESSE E PRINCIPI GENERALI

ART. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. La **LEGA DEL CICLISMO PROFESSIONISTICO** è un'associazione con personalità giuridica di diritto privato non riconosciuta, soggetta alla disciplina di cui agli artt. 36 e seguenti del codice civile.
2. La durata della Lega è a tempo indeterminato.
3. La Lega ha sede in Milano, nei locali a tale scopo destinati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dalla Federazione Ciclistica Italiana (FCI) o, in difetto, individuati con delibera del Consiglio Direttivo. La sede legale può essere trasferita in altra città, purché in Italia, su decisione dell'Assemblea straordinaria.
Il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di sedi secondarie.
4. La Lega associa in forma privatistica, con i termini, le modalità e le procedure di cui al successivo tutti i Soggetti sportivi riconosciuti dalla FCI e dalla Unione Ciclistica Internazionale (UCI), nonché in possesso dei prescritti specifici requisiti richiesti.
5. Il suo ordinamento interno è disciplinato dal presente Statuto, deliberato dall'Assemblea degli Associati e approvato dalla FCI nel rispetto delle norme del CONI e della FCI stessa che provvede al riconoscimento, nonché dai propri Regolamenti applicativi.

ART. 2

FINALITA', PRINCIPI, SCOPI E RAPPORTI CON LA FCI

1. La Lega è riconosciuta ai fini sportivi dalla FCI e, rispettandone lo Statuto e i Regolamenti, intrattiene con essa rapporti di leale collaborazione al fine di promuovere e sostenere lo sport del ciclismo professionistico, salvaguardando la propria autonomia associativa.
2. La definizione degli ambiti operativi della Lega e dei rapporti con la FCI sono regolamentati, ai sensi dell'art. 53, comma 6, dello Statuto FCI, da una apposita Convenzione stipulata tra la LCP e la FCI, in conformità ai Regolamenti ed alle direttive federali.
3. L'ordinamento della Lega si ispira al principio di democrazia interna e, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e in armonia con lo Statuto e le previsioni regolamentari della FCI, nel rispetto degli accordi convenzionali promuove e diffonde la pratica del ciclismo, organizzandone e disciplinandone i profili agonistici e le

competizioni professionistiche, anche nella prospettiva di favorire la crescita del movimento ciclistico.

4. L'attività della Lega è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dai Regolamenti applicativi e dalle Norme Sportive Antidoping del CONI e della Agenzia Mondiale Antidoping (WADA), che si accettano incondizionatamente.
5. La Lega uniforma la propria attività e l'organizzazione interna ai criteri di efficienza, economicità, trasparenza e parità di trattamento, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
6. La Lega promuove l'esclusione dal ciclismo di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza.
7. La Lega non ha scopo di lucro e gli eventuali avanzi di gestione sono obbligatoriamente reinvestiti nell'attività associativa.
8. La Lega coordina, indirizza e sviluppa l'attività ciclistica professionistica promuovendo gli eventi agonistici da essa indetti e/o direttamente organizzati, sempre nel rispetto della convenzione FCI-LCP.

In particolare, la Lega:

- a) promuove, presso gli organismi sportivi nazionali ed internazionali, lo sviluppo dell'attività ciclistica professionistica;
- b) regola l'attività delle Società Sportive, degli Enti organizzatori e delle società demandate dagli Enti aggregati, ai fini della loro partecipazione agli eventi organizzati;
- c) quale titolare dei diritti relativi ai marchi e loghi della Lega, ne esplica le conseguenti facoltà;
- d) salva diversa previsione di legge assiste gli Associati, in forza di specifico mandato, nella negoziazione relativa alla commercializzazione dei diritti audio-visivi, ne tutela i diritti loro spettanti in tema di diffusione radio-televisiva, di immagine e comunicazione e ne cura la relativa commercializzazione, assicurando, nel rispetto di eventuali vincoli di destinazione normativi o regolamentari, l'equa distribuzione interna delle risorse finanziarie;
- e) rappresenta e assiste gli Associati nei loro rapporti con la FCI e in campo internazionale;
- f) detta, con il Regolamento Organizzativo, le norme di associazione e di attività nel rispetto della normativa federale e, segnatamente, dello Statuto e dei Regolamenti della FCI;
- g) predispone, secondo le indicazioni della FCI, il calendario delle gare professionistiche italiane su strada presenti nel calendario UCI e in quello nazionale, approvando i relativi programmi di gara;



- h)** rappresenta gli Associati nella negoziazione e nella stipula degli accordi collettivi di lavoro, nonché nella predisposizione dei relativi contratti-tipo, uniformandosi alla normativa e alle leggi vigenti;
- i)** è impegnata a promuovere e disciplinare, in armonia con i Regolamenti UCI, il diritto di partecipazione delle squadre professionistiche italiane alle competizioni che si svolgono in Italia, nonché a dettare, sentita la FCI, specifiche disposizioni per garantire il rispetto dei diritti di ingaggio.
- l)** assolve ad ogni altro compito demandato dalla FCI o dagli Associati.

ART. 3 **ATTRIBUZIONI**

- 1.** La Lega, quale associazione di categoria degli Affiliati, agisce nell'ambito delle funzioni previste dal presente Statuto ed alla stessa demandate dalle norme e dai Regolamenti della FCI.
- 2.** La Lega svolge le proprie funzioni in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della FCI, dell'UCI, della Unione Europea del Ciclismo (UEC), del CONI e del Comitato Olimpico Internazionale (CIO).
- 3.** La Lega intrattiene rapporti di leale collaborazione con le autorità pubbliche e con le pubbliche amministrazioni per il raggiungimento dei propri obiettivi salvaguardando la propria autonomia, senza escludere la possibilità per gli Associati di compiere autonomamente le medesime attività.
- 4.** Per il perseguimento delle proprie finalità la Lega gode di autonomia organizzativa ed amministrativa.
- 5.** Quando assume e svolge funzioni rappresentative degli Associati la Lega assolve a tutti i compiti e le attribuzioni conseguenti, salvo quelli che, per disposizioni di legge o di Statuto Federale sono di competenza della FCI.
- 6.** La gestione amministrativa della Lega è sottoposta al controllo del Collegio dei Revisori che fornisce un rendiconto annuale all'Assemblea.
- 7.** Allo scopo di facilitare la realizzazione dei propri fini istituzionali la Lega ha facoltà di effettuare tutte le operazioni ritenute necessarie od opportune, compresa ogni operazione finanziaria con privati o con Enti pubblici e istituzioni bancarie, creditizie ed assicurative, nonché di assumere ogni altra iniziativa ritenuta necessaria od opportuna per il perseguimento dei suoi scopi.
- 8.** Con delibera del Consiglio Direttivo la Lega può promuovere la costituzione di società od organismi aventi lo scopo di gestire servizi, assumere iniziative e quant'altro sia direttamente od indirettamente attinente al ciclismo professionistico, detenere partecipazioni nel capitale sociale di società di capitali costituite, anche in associazione

con altre leghe, per lo svolgimento di funzioni di competenza della Lega o la prestazione di servizi a favore della Lega o, per conto della Lega, a favore degli Associati.

ART. 4

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI E DEI TESSERATI DELLE CATEGORIE PROFESSIONISTICHE

- 1.** Agli Associati alla Lega ed ai Tesserati delle categorie professionistiche sono riconosciuti tutti i diritti di cui al presente Statuto ed ai Regolamenti della Lega e della FCI.
- 2.** I diritti e gli obblighi dei Tesserati delle categorie professionistiche, nonché degli Enti, delle Società sportive associate alla Lega sono esercitati secondo i Principi generali dettati dal CONI, dal presente Statuto, dai Regolamenti della Lega, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti della FCI, nel rispetto del principio di democrazia interna.
- 3.** Ciascun Associato è titolare di eguali diritti nel rapporto associativo con la Lega e non può, in alcun caso, chiedere la divisione del patrimonio, né rivendicare diritti sullo stesso.
- 4.** Ciascun Associato esercita i propri diritti per il tramite del proprio legale rappresentante o altro soggetto cui lo statuto societario ne attribuisca i poteri di rappresentanza o di firma o altra persona interna alla struttura e composizione della relativa società, associazione o ente, munita di mandato speciale depositato presso la Lega;
- 5.** I Tesserati delle categorie professionistiche sono tenuti ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti della Lega, lo Statuto ed i Regolamenti della FCI, nonché il Codice della Giustizia Sportiva, le deliberazioni e le decisioni degli Organi federali e di quelli della Lega;
- 6.** Gli Associati sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai propri iscritti, atleti, dipendenti e collaboratori il presente Statuto, i Regolamenti della Lega, lo Statuto ed i Regolamenti della FCI;
- 7.** Gli Associati sono tenuti ad adempiere agli obblighi di carattere economico-finanziario ed al versamento dei prescritti contributi, secondo le previsioni federali e della Lega.
- 8.** Con l'associazione, le Società Sportive, gli Enti Organizzatori e gli Enti aggregati assumono per loro e per i propri dirigenti, tecnici, corridori, soci, collaboratori e dipendenti l'obbligo di rispettare quanto previsto dal presente Statuto, nonché di osservare le norme regolamentari della Lega e le altre norme, deliberazioni e disposizioni adottate dagli organi competenti.

In particolare, si obbligano a:



- a) astenersi dal promuovere l'intervento di qualsiasi Autorità o Ente, estranei alla Lega o alla FCI, salvo previa specifica autorizzazione rilasciata dal Consiglio Direttivo;
 - b) rispondere alle convocazioni degli Organi di Giustizia federali, comunicando tempestivamente, in caso di impossibilità a comparire, all'Ufficio competente il loro impedimento;
 - c) adempiere a tutte le obbligazioni assunte nei confronti di altri Associati o Tesserati ovvero di terzi estranei alla Lega nell'ambito dell'attività ciclistica;
 - d) portare immediatamente a conoscenza dei propri Tesserati tutti i provvedimenti adottati a loro carico, nonché le convocazioni degli Organi di Giustizia federali, la cui comunicazione sia stata effettuata presso la loro sede sociale.
9. Le Società Sportive con l'atto di associazione alla Lega, acquisiscono il diritto-dovere di partecipare alle gare organizzate dagli Enti Organizzatori associati alla Lega stessa, fatti salvi i diritti di partecipazione regolamentati dall'UCI.
10. Le Società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti così come definiti dalle leggi in materia, si obbligano, in particolare, a:
- a) svolgere attività agonistica nel rispetto di quanto previsto dagli accordi collettivi;
 - b) assicurare ai propri corridori la necessaria assistenza tecnica, gestionale, morale, assicurativa e medico-sportiva, secondo le norme vigenti;
 - c) avvalersi nella stipulazione dei contratti di lavoro con i propri corridori, del modello-tipo di contratto predisposto dalla Lega, secondo l'accordo collettivo;
 - d) mettere a disposizione delle Squadre Nazionali i corridori che fossero loro richiesti per la preparazione e l'effettuazione di gare a carattere internazionale, in Italia ed all'estero.
11. Gli Associati ed i Tesserati esercitano le loro attività con lealtà sportiva, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale propria del movimento ciclistico.
12. Gli Associati esercitano la loro attività nel rispetto del principio di solidarietà tra lo sport di alto livello e quello di base e assicurano ai giovani atleti professionisti una formazione educativa complementare a quella sportiva.
13. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai punti 9 e 10 del presente articolo, costituisce violazione dell'art. 1 e ss. del Regolamento di Giustizia della FCI.

TITOLO II

COMPOSIZIONE DELLA LEGA

ART. 5

ASSOCIAZIONE ALLA LEGA

1. Nel richiamare quanto previsto all'art 1 punto 4 del presente Statuto, possono associarsi alla Lega:
 - A) le Società Sportive professionistiche così come regolamentate dalle leggi in materia e definibili italiane anche in base alle norme dell'UCI che, già regolarmente affiliate alla FCI, presentino i seguenti specifici requisiti:
 - a1) sede legale in Italia oppure sede legale nell'Unione europea e sede sportiva in Italia;
 - B) le Società Sportive professionistiche definibili italiane anche in base alle norme dell'UCI che partecipano alle gare professionistiche iscritte nei calendari nazionali ed internazionali, in possesso dei seguenti specifici requisiti:
 - b1) maggioranza relativa di atleti professionisti di nazionalità italiana;
 - b2) sede sportiva in Italia.
 - C) gli Enti Aggregati e gli Enti Organizzatori che organizzano gare professionistiche iscritte nei calendari nazionali ed internazionali e che sono organizzati in forma societaria. Gli Enti Organizzatori associati alla data di approvazione del presente Statuto che risultano costituiti in forma diversa da quella societaria adeguano la struttura entro un anno dall'approvazione del presente Statuto. Gli Enti Aggregati, entro un anno dall'approvazione del presente Statuto, individuano le rispettive società, che potranno iscriversi alla Lega, attraverso cui svolgere le attività oggetto della presenta disciplina statutaria.
2. L'Associazione alla Lega e l'Affiliazione alla FCI nelle diverse forme previste dai rispettivi Statuti, costituiscono condizione indispensabile per formulare alla Lega richiesta di approvazione delle Gare Professionistiche. Gli Associati hanno diritto di fruire di agevolazioni economiche, disposte dalla FCI e dalla Lega, anche in occasione di convenzioni da queste stipulate con enti pubblici o privati.



ART. 6
INTERLOCUTORI

1. Nell'ambito delle proprie attività, la Lega intrattiene rapporti di leale collaborazione ed ha come interlocutori anche le associazioni di categoria riconosciute delle Società Sportive, degli Enti Organizzatori, degli atleti, dei tecnici (Direttori Sportivi).

ART. 7
MODALITÀ DI ASSOCIAZIONE

1. Gli aventi titolo di cui al superiore art. 5 entrano a far parte della Lega a seguito della presentazione della domanda di associazione e dell'adempimento a tutti gli obblighi di legge e alle prescrizioni disposte dai competenti Organi, secondo le disposizioni emanate con apposito Regolamento Organizzativo deliberato dal Consiglio Direttivo che dovrà essere annualmente pubblicato sul sito web ufficiale della Lega e inviato agli Associati.
2. La domanda di associazione è presentata annualmente entro i termini perentori previsti nel Regolamento Organizzativo.
3. Al momento di presentazione della domanda, gli Associati devono comunicare il loro indirizzo di posta elettronica certificata.
4. Sulle richieste di associazione è competente a decidere il Consiglio Direttivo, sentito il parere della Commissione Associazione e Tesseramento.

ART. 8
CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. Gli Associati cessano di appartenere alla Lega perdendo la relativa qualifica:
 - a) per recesso, esercitato nel rispetto della normativa;
 - b) per esclusione o decadenza deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di reiterata inosservanza degli obblighi nascenti da Statuto, regolamenti e delibere e per morosità nel pagamento di quote associative, di contributi e di sanzioni;
 - c) per revoca e/o decadenza dall'affiliazione alla FCI;
 - d) per radiazione;
 - e) per liquidazione giudiziale o scioglimento, nonché per cessazione dell'attività, con effetto dalla relativa annotazione nel registro delle imprese;
 - f) per ogni altra ipotesi prevista da norme dell'ordinamento federale, dall'ordinamento sportivo o dall'ordinamento giuridico generale.

2. In ogni caso, le Società che abbiano, per qualsivoglia ragione, cessato di appartenere alla Lega non hanno alcun diritto sul patrimonio comune né sulle somme già versate a titolo di contributi.

TITOLO III **ORDINAMENTO**

ART. 9 **ORGANI DELLA LEGA**

1. La struttura della Lega è articolata in organi deliberativi, amministrativi ed esecutivi, di controllo, operativi e consultivi, di giurisdizione interna.
2. Sono organi deliberativi:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) i due Vice-Presidenti;
3. È organo amministrativo ed esecutivo:
 - il Segretario.
4. È organo di controllo interno:
 - il Collegio dei Revisori.
5. Sono organi operativi e consultivi:
 - a) la Commissione Tecnica;
 - b) la Commissione Associazione e Tesseramento;
 - c) i Comitati e le Commissioni nominati dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.
6. È organo di giurisdizione interna:
 - il Collegio Arbitrale.

ART. 10 **COMPOSIZIONE E DURATA**

1. Gli organi della Lega hanno durata quadriennale.
2. Salva diversa determinazione del Consiglio Direttivo tutte le cariche della Lega sono a titolo gratuito, con il solo diritto al rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico, nei limiti di apposita *policy* definita con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, determina l'ammontare dei compensi spettanti alle cariche di Segretario e membri del Collegio dei Revisori.



3. Non possono presentare la propria candidatura, né essere eletti ad alcuna delle cariche degli Organi della Lega, coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, collegata alla gestione della Lega nell'ambito della quale viene presentata la candidatura o, comunque, correlata all'Organo.
4. Sono, altresì, ineleggibili e non possono prendere parte a qualsiasi attività ufficiale della Lega, quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il CONI, la FCI, l'UCI e la Lega o con altri organismi, nazionali o internazionali, da questi riconosciuti.
5. La Lega collabora e coopera con la FCI nel rispetto delle norme di legge applicabili.

CAPO I - ASSEMBLEA

ART. 11 ATTRIBUZIONI

1. L'Assemblea è l'organo deliberativo sovrano della Lega.
2. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti gli Associati, ivi compresi quelli assenti, astenuti e/o dissenzienti.
3. L'Assemblea si distingue in Assemblea Ordinaria e Assemblea Straordinaria.
4. L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti poteri:
 - a) elegge il Presidente;
 - b) elegge il Vice-Presidente-Vicario;
 - c) nomina, su indicazione della FCI, l'altro Vice-Presidente;
 - d) elegge i quattro Consiglieri del Consiglio Direttivo;
 - e) elegge tre componenti effettivi e uno supplente del Collegio dei Revisori;
 - f) determina gli indirizzi programmatici dell'attività e, in particolare, quelli relativi alla gestione sportiva, organizzativa, amministrativa e di promozione;
 - g) delibera sulla relazione annuale, tecnico-sportiva e finanziaria, predisposta dal Consiglio Direttivo;
 - h) delibera il rendiconto consuntivo annuale della gestione della Lega predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - i) approva, previo parere del Collegio dei Revisori, il bilancio di esercizio, sia preventivo che consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - l) approva la Relazione sull'andamento della gestione economico-finanziaria della Lega, predisposta, al termine di ogni esercizio, dal Collegio dei Revisori;
 - m) delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.
5. L'Assemblea Straordinaria, oltre a deliberare validamente su tutte le materie di competenza dell'Assemblea Ordinaria, detiene in via esclusiva i seguenti poteri:

- a) delibera la modifica della sede legale della Lega;
- b) delibera le modifiche allo Statuto della Lega;
- c) delibera sull'eventuale scioglimento della Lega;
- d) nomina il liquidatore, scegliendo tra i nominativi proposti dal Presidente della Lega, determinandone i poteri e stabilendo le modalità di liquidazione;
- e) elegge, in caso di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, i componenti del Consiglio Direttivo venuti a mancare per qualsiasi motivo;
- f) delibera su ogni altra materia riservata dalla Legge o dal presente Statuto all'Assemblea Straordinaria.

ART. 12

COMPOSIZIONE, RAPPRESENTANZA E DIRITTO DI VOTO

1. L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è costituita dai soggetti regolarmente associati alla Lega alla data di convocazione dell'Assemblea.
2. Gli associati sono rappresentati in Assemblea dal proprio rappresentante legale o, in caso di indisponibilità di quest'ultimo, da altra persona da questi espressamente delegata, purché facente parte ed inserita nella propria struttura societaria.
3. Ove all'ordine del giorno non sia prevista l'elezione di cariche, gli Associati, per farsi rappresentare in Assemblea, possono delegare un altro Associato purché appartenente alla stessa categoria. Tale facoltà non può essere esercitata per più di due Assemblee consecutive. Ciascun delegato, tuttavia, non può ricevere più di una delega nell'ambito della stessa assemblea.
4. La delega a rappresentare deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'Associato e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto che, per statuto societario, ne rivesta i poteri.
5. Il nominativo delle persone legittimate, direttamente o per delega, a rappresentare gli Associati in Assemblea nonché la carica e/o qualifica sociale dalle stesse ricoperta devono risultare dalla documentazione depositata presso la Segreteria della Lega almeno dieci giorni prima della convocazione dell'Assemblea, a pena di esclusione dal diritto di partecipazione.
6. Hanno diritto di assistere e partecipare ad ogni Assemblea, senza diritto di voto, il Presidente della Lega, i membri del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Revisori, nonché tutte le persone e i rappresentanti delle organizzazioni riconosciute e operanti nell'ambito del movimento del ciclismo, se invitate dal Presidente della Lega.
7. Ai fini del calcolo dei *quorum* costitutivi e deliberativi dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, l'espressione "*aventi diritto di voto*" identifica tutti gli Associati che



hanno, ai sensi della disposizione che segue, il diritto di esprimere almeno il voto di base, purché regolarmente associati alla Lega alla data di convocazione dell'Assemblea.

8. Il diritto di voto spetta all'Associato che, alla data di convocazione dell'Assemblea, abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di almeno dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea medesima – a condizione che, in quanto regolarmente associato, nella precedente stagione sportiva abbia svolto effettiva attività sportiva e/o organizzativa in relazione alle sole gare del ciclismo professionistico secondo la classificazione UCI – e che, al momento della verifica che precede la convocazione dell'Assemblea, risulti regolarmente associato alla Lega e non sia provvisoriamente privato dell'esercizio dei relativi diritti.

9. A tutti gli Associati è attribuito il diritto di esprimere un voto.

Agli Enti Organizzatori associati, in aggiunta al voto di base sono attribuiti:

- ulteriori tre voti a condizione che abbiano organizzato, nella precedente stagione sportiva, gare del ciclismo professionistico internazionale classificate dall'UCI "Worldtour";
- ulteriori due voti a condizione che abbiano organizzato, nella precedente stagione sportiva, gare del ciclismo professionistico internazionale classificate dall'UCI "ProSeries";
- un ulteriore voto a condizione che abbiano organizzato, nella precedente stagione sportiva, gare del ciclismo professionistico internazionale classificate dall'UCI "Classe 1";
- un ulteriore voto a condizione che abbiano organizzato, nella precedente stagione sportiva, un "Grande Giro";
- un ulteriore voto a condizione che abbiano organizzato, nella precedente stagione sportiva, una classica "Monumento";

Alle Società sportive professionistiche associate, in aggiunta al voto di base sono attribuiti:

- ulteriori sei voti a quelle qualificate dall'U.C.I. "Worldteam";
- ulteriori quattro voti a quelle qualificate dall'U.C.I. "Proteam".

ART. 13 **CONVOCAZIONE**

1. L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata dal Presidente della Lega autonomamente o su richiesta motivata dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo, entro dieci giorni dalla richiesta.
2. La convocazione delle Assemblee può essere richiesta, con apposita istanza specificamente motivata, anche dalla metà più uno degli Associati aventi diritto di voto. In questo caso, il Presidente convoca l'Assemblea entro venti giorni dalla richiesta.

3. L'Assemblea si riunisce:
- a) in via Ordinaria:
- almeno una volta l'anno, normalmente al termine di ogni anno solare e, comunque, non oltre il 30 aprile dell'anno successivo;
 - ogni quattro anni, per il rinnovo delle cariche associative;
 - ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o vi sia richiesta in tal senso nelle modalità indicate nei precedenti commi 1 e 2;
- b) in via Straordinaria, nei casi previsti dal presente Statuto.
4. L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata, anche fuori degli uffici della Lega a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo lettera raccomandata a.r.
5. L'avviso di convocazione è pubblicato senza ritardo anche sul sito internet della Lega.
6. Ove all'ordine del giorno sia prevista l'elezione di cariche, all'avviso di convocazione è altresì allegato il Regolamento Elettorale.

ART. 14 ORDINE DEL GIORNO

1. L'Assemblea delibera in modo vincolante esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Nella convocazione è indicato l'ordine del giorno provvisorio, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e di seconda convocazione dell'Assemblea.
3. L'ordine del giorno della sola Assemblea Ordinaria, priva di "convocazione urgente", può essere, in via di eccezione, integrato, dopo l'avvenuta convocazione, con ulteriori argomenti a seguito di motivata richiesta presentata almeno settantadue ore prima dell'ora fissata per l'apertura dell'Assemblea da almeno i due quinti (2/5) degli Associati, o per decisione del Consiglio Direttivo o dello stesso Presidente. Le richieste presentate con modalità diverse da quelle prima indicate o, comunque, pervenute successivamente alla scadenza del predetto termine non sono tenute in considerazione.
4. Nella ipotesi prevista dal comma 3, l'ordine del giorno definitivo è reso noto con pubblicazione sul sito internet della Lega, a cura della Segreteria, almeno quarantotto ore prima della seduta.

ART. 15 COSTITUZIONE

1. L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata in prima e seconda convocazione nell'arco della stessa giornata, a distanza di almeno un'ora.
2. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, anche per delega, di almeno i due terzi (2/3) degli Associati aventi diritto di



voto e, in seconda convocazione, con la presenza, anche per delega, di almeno la metà (1/2) degli Associati aventi diritto di voto.

3. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, anche per delega, di almeno i tre quarti (3/4) degli Associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza, anche per delega, di almeno i due terzi (2/3) degli Associati aventi diritto di voto.
4. In caso di irregolare convocazione l'Assemblea è, comunque, valida se sono presenti tutti gli Associati e almeno un componente del Collegio dei Revisori.

ART. 16

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

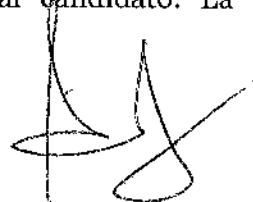
1. L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente della Lega o, in sua assenza, dal Vice-Presidente Vicario o, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, dall'altro Vice-Presidente o da persona scelta dagli intervenuti aventi diritto di voto.
2. La funzione di Segretario dell'Assemblea è svolta dal Segretario della Lega o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dal Presidente dell'Assemblea. Nei casi previsti dalla legge o, comunque, ogniqualvolta il Presidente della Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.
3. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, dirige lo svolgimento dei lavori assembleari, determina le modalità procedurali e accerta i risultati delle votazioni.
4. Le operazioni di verifica dei poteri dell'Assemblea e di determinazione della composizione definitiva della forza votante dell'Assemblea sono svolte dalla Commissione Verifica Poteri, nominata dal Consiglio Direttivo e composta da tre componenti non aventi diritto di voto.
5. Ogni questione o controversia avente ad oggetto il diritto di partecipazione all'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è decisa:
 - in prima istanza, dalla Commissione Verifica Poteri;
 - in seconda istanza, e in via definitiva, dalla stessa Assemblea, a maggioranza semplice, con l'astensione, in ogni caso, delle parti interessate.
6. Ove all'ordine del giorno sia prevista l'elezione di cariche, l'Assemblea nomina, su proposta del Presidente, il Collegio degli Scrutatori, scegliendone i componenti tra i presenti, con esclusione dei candidati.
7. Ove all'ordine del giorno non sia prevista l'elezione di cariche, l'Assemblea può svolgersi anche a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che sia garantita l'effettiva partecipazione a tutti gli aventi diritto.

8. Il verbale di ogni Assemblea, redatto in modo sintetico e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea medesima, è depositato presso la Segreteria della Lega entro dieci giorni dalla data del relativo svolgimento. Nel verbale devono risultare tutte le deliberazioni dell'Assemblea.

ART. 17

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Sono eleggibili alle cariche della Lega i cittadini italiani maggiorenni, in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3 del D.P.R. 20 marzo 1986, n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni, che:
- a) siano cittadini italiani maggiorenni;
 - b) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportano l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - c) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva la riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, del CONI o comminate da parte di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - d) non abbiano subito sanzioni di sospensione dell'attività sportiva a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.
2. Il candidato alle cariche elettive della Lega deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI, tra i quali:
- a) non essere stato condannato, salvi gli effetti della riabilitazione, e di non aver subito altri provvedimenti sanzionatori in Stati esteri per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
 - b) non aver procedimenti pendenti e/o di non essere stato condannato, salvi gli effetti della riabilitazione, per reati contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - c) non essere destinatario di misure cautelari di tipo personale e/o di misure di prevenzione ai sensi dell'art. 67 del D.lgs. 159/2011
3. Per l'elezione alle cariche statutarie prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, la candidatura deve pervenire alla Segreteria della Lega almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza, corredata dalla espressa proposta di designazione da parte di almeno due Associati, terzi rispetto al candidato. La



candidatura presentata o, comunque, pervenuta successivamente a tale scadenza non è tenuta in considerazione. L'istanza della sola candidatura alla carica di Presidente della Lega deve essere accompagnata, nel medesimo termine, dal deposito di un documento che illustri il profilo del candidato, le linee programmatiche e le proposte per il mandato. Tutti i documenti programmatici relativi alle candidature alla carica di Presidente della Lega saranno inoltrati, a cura della Segreteria, a tutte le società associate aventi diritto di voto.

4. La designazione dovrà essere presentata solo attraverso apposito modulo, predisposto dalla Lega e pubblicato sul sito istituzionale della stessa, da depositarsi presso la Segreteria della Lega entro il termine previsto dal precedente comma 3 del presente articolo per il deposito delle istanze di candidatura alle diverse cariche elettive. Ciascun Associato potrà rilasciare un numero di designazioni non superiore a quello dei soggetti da eleggere alla rispettiva carica.
5. Le candidature di persone non eleggibili si danno per non proposte e sono automaticamente cancellate dall'elenco ufficiale dei candidati.
6. È vietata la candidatura per più di una carica. Laddove sia proposta la candidatura per più cariche, il candidato è tenuto a scegliere, pena nullità della elezione, prima delle votazioni, la carica alla cui elezione partecipa.
7. Scaduti i termini di presentazione i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico in una lista unica per ciascuna carica.
8. Il Presidente della Lega e il Vice-Presidente Vicario della Lega devono essere eletti tra persone indipendenti e prive di conflitti di interessi, anche potenziali, con gli Associati.
9. Sono ineleggibili alla carica di Presidente di Lega e Vice-Presidente Vicario i soggetti che, nei dodici mesi antecedenti alla presentazione della candidatura, abbiano ricoperto, nell'ambito e/o per conto di Società Sportive, Enti Organizzatori, Enti aggregati e/o affiliati alla FCI, i ruoli o incarichi di amministratore e/o rappresentante legale e/o dipendente e/o di collaboratore incaricato della gestione sportiva, nonché consulenti legati alle medesime da un rapporto di collaborazione.
10. Le candidature e le designazioni sono rese note, a cura della Segreteria della Lega, almeno 72 ore prima dello svolgimento dell'Assemblea, mediante pubblicazione sul sito internet della Lega.

ART. 18

VOTAZIONI E DELIBERAZIONI

1. Le votazioni si svolgono di norma per alzata di mano e, ove richiesto, per appello nominale.
2. Può essere previsto anche il sistema di voto in forma elettronica.

3. La votazione si svolge a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta almeno un quarto (1/4) dei partecipanti all'Assemblea aventi diritto di voto. La richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella per appello nominale.
4. Le votazioni che riguardano l'attribuzione o la revoca di cariche riferite ad Organi della Lega o della FCI hanno sempre luogo con votazione a scrutinio segreto. In questo caso, le funzioni di scrutinio vengono svolte dal Collegio degli Scrutatori.
5. Ove all'ordine del giorno sia prevista l'elezione di cariche relative ad Organi della Lega, le elezioni del Consiglio Direttivo avvengono separatamente e nell'ordine: dopo l'elezione del Presidente, vengono eletti il Vice-Presidente Vicario, i quattro consiglieri, di cui almeno uno in rappresentanza della categoria Enti organizzatori e uno in rappresentanza della categoria Gruppi Sportivi, i tre componenti effettivi e quello supplente del Collegio dei Revisori. l'Assemblea ratifica la nomina del Vice Presidente designato dalla FCI.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, sono validamente assunte con il voto favorevole di tanti Associati aventi diritto di voto che rappresentino la maggioranza dei presenti (50% più uno dei presenti), aventi diritto di voto, come risultanti all'atto della costituzione dell'Assemblea.
7. L'elezione del Presidente della Lega e del Vice-Presidente vicario avvengono con la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto spettanti agli Associati; nell'ipotesi in cui, durante la prima votazione, nessun candidato alla rispettiva carica ottenga la prescritta maggioranza, si procederà ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati, per ciascuna carica, che abbiano riportato il maggior numero dei voti ed è eletto alla carica medesima quello che abbia riportato la maggioranza relativa dei voti espressi.
8. Sono eletti alle cariche di Consiglieri, fatto salvo quanto previsto al successivo art.20, e Componenti effettivi e supplente del Collegio dei Revisori, coloro che abbiano riportato il maggior numero dei voti nei rispettivi scrutini. Nell'ipotesi in cui, durante la prima votazione, i candidati per ciascuna carica abbiano riportato lo stesso numero di voti si considera eletto il candidato anagraficamente più giovane.
10. La modifica del presente Statuto può essere deliberata dall'Assemblea Straordinaria soltanto con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei presenti, aventi diritto di voto, come risultanti all'atto della costituzione dell'Assemblea.
11. Lo scioglimento della Lega e la conseguente devoluzione del patrimonio è deliberata con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei presenti, aventi diritto di voto, come risultanti all'atto della costituzione dell'Assemblea.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

ART. 19
RICORSI E IMPUGNAZIONI

1. Avverso le irregolarità della convocazione e dello svolgimento dell'Assemblea è ammesso ricorso, da parte degli Associati, all'Organo federale competente sui ricorsi relativi alle assemblee della FCI. Al predetto medesimo Organo sono devoluti i giudizi sui ricorsi relativi alla eleggibilità degli Organi della Lega.
2. Le deliberazioni assembleari sono impugnabili dinanzi al Tribunale Federale entro trenta giorni dallo svolgimento dell'adunanza.
3. Le deliberazioni consiliari sono impugnabili, da parte componenti del Consiglio Direttivo assenti o dissenzienti, dinanzi al Tribunale Federale entro trenta giorni dallo svolgimento dell'adunanza.

CAPO II – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 20
COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente della Lega che lo presiede e da sei membri: i due Vice-Presidenti, di cui uno nominato dall'Assemblea su indicazione della FCI, e quattro Consiglieri di cui almeno uno in rappresentanza della categoria Enti Organizzatori e uno in rappresentanza della categoria Gruppi Sportivi.
2. Al fine di assicurare la rappresentanza di genere, nel Consiglio Direttivo è garantita la presenza di membri di genere diverso in misura non inferiore a un quarto del totale dei componenti del Consiglio stesso, anche in caso di un minor numero di voti ricevuti e salvo che manchino candidature di generi diversi. Nel relativo computo non si considerano le frazioni decimali.
3. Il Consiglio Direttivo resta in carica per quattro anni; i suoi componenti possono essere rieletti fino ad un massimo di due mandati consecutivi e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale CONI.
4. Nell'ipotesi in cui due candidati ottengano il medesimo numero di voti e ciò risulti determinante per l'assegnazione della carica, si procede a nuova votazione.
5. Le cariche di Presidente e del Vice-Presidente Vicario, sono incompatibili con qualsiasi carica federale elettiva centrale e territoriale della FCI, nonché con qualsiasi carica elettiva sportiva nazionale e territoriale del CONI e in organismi dallo stesso riconosciuti. Dette cariche sono altresì incompatibili con il tesseramento nei ruoli degli Associati.

Art. 21
ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio Direttivo è organo deliberativo con funzione di amministrazione della Lega, essendo investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria di quest'ultima.
2. In particolare, il Consiglio Direttivo esercita le seguenti funzioni:
 - a) delibera le modalità di attuazione degli indirizzi programmatici di attività fissati dall'Assemblea Ordinaria;
 - b) nomina, su proposta del Presidente, il Segretario della Lega;
 - c) chiede, a maggioranza dei propri componenti, la convocazione dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria;
 - d) approva il Regolamento Organizzativo, che disciplina tempi e modi relativi all'organizzazione dell'attività della Lega e degli Associati, compreso il tesseramento;
 - e) fissa l'ammontare dei contributi associativi annuali che devono essere versati alla Lega al momento dell'associazione;
 - f) verifica la corretta esecuzione del Programma tecnico-sportivo e vigila sul buon andamento della gestione;
 - g) nomina i componenti delle Commissioni previste dal presente Statuto;
 - h) redige, sottoponendola all'Assemblea Ordinaria per l'approvazione, la Relazione tecnico-sportiva e finanziaria annuale della Lega;
 - i) propone, a maggioranza dei propri componenti, all'Assemblea Straordinaria modifiche al presente Statuto;
 - j) provvede, alla fine di ogni esercizio, alla formazione del rendiconto consuntivo annuale della Lega;
 - k) alla chiusura di ciascun esercizio, redige, previo parere del Collegio dei Revisori, il bilancio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria;
 - l) predispone il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria;
 - m) riferisce all'Assemblea Ordinaria il calendario delle corse, dei giri, dei campionati e delle altre gare la cui organizzazione è stata assegnata alla Lega dal Consiglio Federale o dalla Convenzione di cui all'art. 53, comma 6, dello Statuto FCI;
 - n) delibera la proposta di calendario delle gare italiane su strada che figurano nel calendario internazionale dell'UCI e cura il calendario delle gare nazionali su strada e di quelle a ingaggio riservate ai corridori professionisti;
 - o) fissa annualmente l'ammontare delle ammende previste per le infrazioni al Regolamento Organizzativo;

- p)** delibera sulle richieste di associazione e di recesso, nonché sulle proposte di revoca e decadenza, sentito il parere della Commissione Associazione e Tesseramento;
- q)** approva l'elenco dei candidati a Presidente del Collegio Arbitrale;
- r)** determina l'elenco degli Associati, Enti e Società sportive professionistiche, aventi diritto – ai sensi dell'art. 12, comma 9 – a voti ulteriori rispetto a quello di base;
- s)** ove necessario, nomina uno o più procuratori speciali per determinati atti o categorie specifiche di atti, nei limiti delle disposizioni di legge e delle previsioni dell'ordinamento federale e di quello sportivo;
- t)** delibera sulle spese di funzionamento e sulle spese patrimoniali;
- u)** ratifica eventuali delibere presidenziali adottate in via di urgenza;
- v)** approva il Codice Etico della Lega;
- z)** regola e disciplina, sentita la FCI, i percorsi formativi, le procedure d'esame e l'inquadramento degli Agenti sportivi e di tutte le figure professionali connesse allo svolgimento delle competizioni del ciclismo professionistico;
- w)** approva il calendario con l'indizione delle corse, dei giri, dei campionati e delle altre gare affidate alla Lega, previo parere della Commissione Tecnica;
- x)** svolge ogni altra attribuzione demandata dagli Associati e/o prevista dal presente Statuto.

Art. 22

CONVOCAZIONE

- 1.** Il Consiglio Direttivo è convocato almeno quattro volte l'anno dal Presidente o, in caso di suo impedimento o assenza, dal Vice-Presidente Vicario.
- 2.** Esso, inoltre, si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno ovvero ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti.
- 3.** Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede della Lega o in altro luogo nel territorio italiano, anche a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che sia garantita l'effettiva partecipazione a tutti gli aventi diritto.
- 4.** La convocazione viene inviata a mezzo posta elettronica certificata a tutti i componenti del Consiglio Direttivo con un termine di preavviso di almeno tre giorni.
- 5.** In caso di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato con le medesime modalità e, ove occorra o le esigenze lo impongano, a mezzo telefono, con un termine di preavviso ridotto a quarantotto (48) ore: nella convocazione scritta o telefonica è precisato che si tratta di "convocazione urgente".

6. Nella convocazione devono essere indicati l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione.

Art. 23

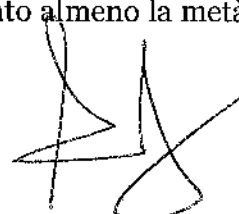
COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, a condizione che fra questi vi sia il Presidente.
2. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, il Segretario della Lega, che ne redige il verbale, il Presidente del Collegio dei Revisori, o, in caso di suo impedimento, un membro del Collegio dei Revisori specificatamente incaricato da quest'ultimo.
3. Fanno parte del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i Presidenti delle Associazioni di Categoria riconosciute.
4. Il Presidente della Lega può invitare i dirigenti italiani facenti parte del Consiglio Direttivo dell'UCI e dell'Organismo professionistico dell'UCI, nonché della UEC, a partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo, con eventuale facoltà di intervento, escluso il diritto di voto.
5. Il Presidente della Lega può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo consulenti e/o esperti del settore che possano esprimere pareri su specifici argomenti posti all'ordine del giorno.
6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono validamente assunte se abbiano riportato un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti all'adunanza, aventi diritto di voto. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
7. Il verbale di ogni Consiglio Direttivo, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è depositato presso la Segreteria della Lega entro dieci giorni dalla data del relativo svolgimento. Nel verbale devono risultare tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 24

DECADENZA

1. I membri del Consiglio Direttivo decadono dalla carica in presenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenuta nel corso del mandato.
2. I Consiglieri decadono dalla loro carica se non partecipano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo e ove vengano a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, anche potenziale, anche per ragioni economiche.
3. In caso di dimissioni, di impedimento definitivo ovvero di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti, purché questi abbia riportato almeno la metà



dei voti ottenuti dall'ultimo eletto. In difetto di tale presupposto, il Presidente convoca, entro il termine massimo di sessanta giorni dall'evento, un'Assemblea Straordinaria elettiva. Il mandato del nuovo Consigliere, salva la sopravvenienza di ulteriori cause di decadenza, scadrà contemporaneamente al mandato del Consiglio Direttivo.

4. L'intero Consiglio Direttivo decade quando viene meno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea Ordinaria per dimissioni, anche non contemporanee, di quest'ultimi o per qualsiasi altra causa, nonché nell'ipotesi in cui manchi l'approvazione della Relazione tecnico-sportiva e finanziaria annuale della Lega da parte dell'Assemblea Ordinaria.
5. Verificatasi le suddette ipotesi di decadenza il Presidente o il Vice-Presidente Vicario convoca, entro il termine massimo di sessanta giorni dall'evento, l'Assemblea elettiva per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo, che dovrà svolgersi nei successivi sessanta giorni.
6. Il Consiglio Direttivo decaduto resta in carica fino allo svolgimento delle nuove elezioni limitatamente agli atti conservativi, all'attività ordinaria o indifferibile.

CAPO III – PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTI

Art. 25

PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTI

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la responsabilità generale del buon andamento della Lega, detenendo la conduzione dell'attività organizzativa, amministrativa ed economica.
2. Il Presidente, in particolare:
 - a) vigila sul funzionamento della Lega;
 - b) convoca e presiede l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, e il Consiglio Direttivo;
 - c) assegna compiti operativi specifici all'interno del Consiglio Direttivo;
 - d) sottoscrive i verbali delle adunanze dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, e del Consiglio Direttivo;
3. Nei casi aventi carattere urgente ed indifferibile, il Presidente, sentito il Vice-Presidente Vicario, ha facoltà di assumere delibere presidenziali, soggette alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.
4. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Ordinaria e resta in carica per quattro anni, con la possibilità di essere rieletto fino ad un massimo di ulteriori due mandati consecutivi.
5. Il Presidente deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale CONI.

6. Il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo e al termine un consuntivo relativo all'attività svolta e ai risultati sportivi conseguiti.
7. Il Presidente decade nel caso in cui, per effetto di impedimento, non sia in grado di assolvere alle proprie funzioni per un periodo superiore a sei mesi.

Art. 26

I VICE-PRESIDENTI

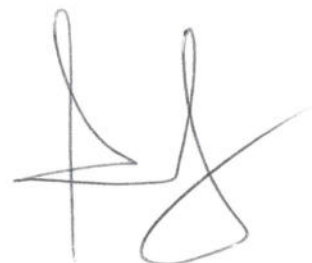
1. I Vice-Presidenti esercitano le funzioni e i poteri delegati dal Presidente.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente per un periodo non superiore a sei mesi, le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente Vicario e, in caso di impedimento di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente.
3. Nel caso di decadenza, revoca, morte, dimissioni o, comunque, di impedimento definitivo del Presidente, il Vice-Presidente Vicario esercita le funzioni e i poteri del Presidente, nei limiti dell'ordinaria amministrazione e procede entro trenta giorni alla convocazione, che dovrà svolgersi nei trenta giorni successivi, dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
4. Il Presidente subentrante rimane in carica fino al termine del quadriennio e, comunque, per l'intera durata in carica del Consiglio Direttivo.

CAPO IV – LA SEGRETERIA

Art. 27

IL SEGRETARIO

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
2. Il Segretario dirige e coordina l'attività degli uffici di Segreteria, avendone il compito di curare l'amministrazione e l'organizzazione della Lega.
3. Il Segretario partecipa alle riunioni di tutti gli organi collegiali della Lega, con diritto di parola, ma senza diritto di voto, curando, salva diversa disposizione del Presidente, la redazione dei relativi verbali e provvedendo all'esecuzione delle relative deliberazioni.
4. Il Segretario è il depositario degli atti ufficiali, dei verbali dei suoi organi e dell'archivio della Lega.



CAPO V - IL COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 29

IL COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori è organo di controllo interno della Lega.
2. Il Collegio dei Revisori è composto da tre componenti effettivi e un supplente. Sono eletti come componenti effettivi i primi tre nella graduatoria e supplente quello risultato successivamente in graduatoria.
3. I componenti del Collegio dei Revisori sono eletti dall'Assemblea Ordinaria, devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Contabili ex d.lgs. 39/2010 e devono dimostrare di avere maturato esperienza nel settore dello sport.
4. Ciascun Associato ammesso al voto potrà indicare non più di due nomi per l'elezione del Collegio.
5. I Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.
6. Il Collegio dei Revisori è presieduto dal componente che ha riportato il maggior numero dei voti nelle elezioni tenute dall'Assemblea della Lega.
7. La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica di Lega, di Società Sportiva, di Ente Organizzatore o di Ente Aggregato associato. È, inoltre, incompatibile con qualsiasi carica federale eletta dalle Assemblee Nazionali e Territoriali e con qualsiasi carica elettiva centrale e territoriale del CONI, fatti salvi i componenti di diritto.
8. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo contabile sulla gestione economico-finanziaria della Lega e riferisce all'Assemblea sul suo andamento con apposita Relazione da redigersi al termine di ogni esercizio.
9. Il Collegio dei Revisori non decade nel caso di anticipata decadenza del Presidente o dell'intero Consiglio Direttivo, né nel caso di commissariamento della Lega da parte della FCI.
10. Le riunioni del Collegio dei Revisori sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Di ogni riunione del Collegio viene redatto regolare verbale a cura del Segretario.
11. I revisori possono essere revocati solo per giusta causa e con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria.
12. Il controllo contabile può essere affidato a una Società di Revisione.

CAPO VI – GLI ORGANI OPERATIVI E CONSULTIVI

Art. 30

LA COMMISSIONE TECNICA

1. La Commissione Tecnica è composta da un Presidente e quattro componenti, nominati dal Consiglio Direttivo, che restano in carica due anni e possono essere riconfermati fino al termine del mandato quadriennale.
2. La Commissione Tecnica esercita, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) approva i programmi delle gare su strada organizzate dagli Enti associati alla Lega;
 - b) sulla base della proposta degli Organizzatori, presenta al Consiglio Direttivo uno schema del calendario delle corse che si svolgono sul territorio nazionale;
 - c) riferisce al Presidente della Lega e al Consiglio Direttivo in merito allo svolgimento delle gare iscritte nel calendario nazionale ed internazionale sul piano tecnico e organizzativo;
 - d) propone modifiche ai regolamenti tecnici nazionali e internazionali da sottoporre agli organi competenti;
 - e) verifica l'idoneità dei programmi tecnici e dei percorsi delle gare inserite nel calendario internazionale, riferendone agli organi direttivi;
 - f) formula proposte al Consiglio Direttivo della Lega per il miglioramento e lo sviluppo dell'attività professionistica;
 - g) riferisce al Consiglio Direttivo sull'osservanza delle norme delle gare inserite nel calendario;
 - h) propone al Consiglio Direttivo il calendario delle corse, dei giri, dei campionati e delle altre gare la cui organizzazione è stata assegnata alla Lega dal Consiglio Federale o dalla Convenzione di cui all'art. 53, comma 6, dello Statuto FCI, fissandone date e orari;
 - i) adempie ad ogni altro incarico affidato dal Consiglio Direttivo.
3. Il tecnico responsabile delle squadre nazionali su strada professionisti partecipa ai lavori della Commissione Tecnica.
4. La Commissione Tecnica, nella sua prima riunione, provvede alla nomina del Segretario e del Vice-Presidente Vicario con il compito di sostituire, in caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente.
5. La Commissione Tecnica può avvalersi, in caso di necessità, di ispettori appositamente incaricati, previa autorizzazione nominativa del Consiglio Direttivo.
6. La Commissione Tecnica, entro trenta 30 giorni dal suo insediamento, dovrà sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo il proprio Regolamento interno.



Art. 31

LA COMMISSIONE ASSOCIAZIONE E TESSERAMENTO

- 1.** La Commissione Associazione e Tesseramento è composta da un Presidente e due componenti, nominati dal Consiglio Direttivo, che restano in carica due anni e possono essere riconfermati fino al termine del mandato quadriennale.
- 2.** La Commissione Associazione e Tesseramento esamina e istruisce le istanze di associazione, nonché il rilascio delle licenze delle categorie professionistiche nel rispetto della normativa vigente
- 3.** La Commissione Associazione e Tesseramento esprime, inoltre, al Consiglio Direttivo il proprio parere non vincolante sulle istanze sottoposte al suo esame.
- 4.** La Commissione Associazione e Tesseramento, entro trenta giorni dal suo insediamento, dovrà sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo il proprio Regolamento interno.

Art. 32

LA COMMISSIONE VERIFICA POTERI

- 1.** La Commissione Verifica Poteri è composta da un Presidente e due componenti ed è nominata, dal Consiglio Direttivo, di volta in volta in occasione dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria.
- 2.** Ove all'ordine del giorno sia prevista l'elezione di cariche, i componenti della Commissione Verifica Poteri non possono essere scelti tra i candidati alle elezioni.
- 3.** La Commissione Verifica Poteri verifica la legittimazione dei presenti a partecipare all'Assemblea e ad esprimere il voto.
- 4.** La Commissione Verifica Poteri decide, in prima istanza, ogni questione o controversia avente ad oggetto il diritto di partecipazione all'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria.

Art. 33

ALTRE COMMISSIONI

- 1.** Il Consiglio Direttivo può costituire Commissioni o Gruppi di Lavoro per lo studio di materie di specifico interesse per il ciclismo professionistico o in funzione della gestione e realizzazione di determinati eventi e manifestazioni ciclistiche, determinandone la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento.
- 2.** Le Commissioni o Gruppi di lavoro di cui al punto 1 riferiscono direttamente al Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

GLI ORGANI DI GIURISDIZIONE

CAPO I – IL COLLEGIO ARBITRALE

Art. 34

COMPOSIZIONE, COMPETENZA E FUNZIONAMENTO

1. Il Collegio Arbitrale è composto da un Presidente e da due membri effettivi e svolge le sue funzioni come da apposito Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente del Collegio Arbitrale è nominato dal Presidente della Lega ed è scelto tra le persone indicate nell'apposito elenco approvato dal Consiglio Direttivo della Lega.
3. I membri del Collegio sono liberamente designati da ciascuna delle parti della controversia.
4. Nel caso di mancata designazione degli Arbitri ad opera della parte nel termine di sette giorni, decorrente dalla data di comunicazione della richiesta formulata dal Presidente della Lega a mezzo posta elettronica certificata o, in subordine, a mezzo raccomandata a.r., quest'ultimo procederà autonomamente alla necessaria designazione.
5. Gli Associati della Lega e i tesserati di categorie professionistiche possono rimettere al Collegio Arbitrale la risoluzione di vertenze a contenuto strettamente patrimoniale ai sensi degli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia della Federazione.
6. Le controversie tra società associate, tra tesserati di categorie professionistiche e tra società associate e tesserati di categorie professionistiche, relative a qualsiasi aspetto di natura patrimoniale e/o sportiva connesso alla partecipazione alla Lega sono esclusivamente ed inderogabilmente devolute ad un Collegio Arbitrale.

CAPO II – LA GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 35

LA GIUSTIZIA SPORTIVA

1. La Lega, in quanto Ente riconosciuto dalla FCI, è soggetta alla giustizia sportiva federale, come stabilito dall'art. 53, comma 9, dello Statuto FCI.



TITOLO V

GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 36

ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO

- 1.** La gestione della Lega è suddivisa in esercizi annuali, che hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre.
- 2.** Alla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità. Il Consiglio, inoltre, comunica il bilancio al Collegio dei Revisori (e, ove nominata, alla società di Revisione) almeno trenta giorni prima della richiesta di convocazione dell'Assemblea.
- 3.** I bilanci restano depositati in copia nella sede della Lega, insieme con la relazione del Collegio dei Revisori, durante i dieci giorni che precedono l'Assemblea che deve deliberarlo e fino alla approvazione. Gli Associati possono prenderne visione.
- 4.** Il bilancio di esercizio è approvato con delibera dell'Assemblea Ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura del relativo esercizio ovvero entro centottanta giorni, previa comunicazione alla FCI, qualora lo richiedano particolari esigenze, le quali devono essere motivate dal Collegio dei Revisori nella relazione sulla gestione.
- 5.** Gli eventuali avanzi di gestione sono obbligatoriamente reinvestiti nell'attività associativa.

Art. 37

ENTRATE ED USCITE

- 1.** Le entrate della Lega sono costituite da:
 - a)** la quota associativa e ogni altra quota o contributo che gli Associati, ove previsto, sono tenuti a versare nella misura, nei termini e secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo;
 - b)** la percentuale sull'incasso, al netto delle imposte, su tutte le manifestazioni con ingresso a pagamento organizzate dagli Associati nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;
 - c)** il contributo periodicamente concordato con l'Ente Organizzatore con riferimento anche ai contratti di cessione dei diritti televisivi sulle manifestazioni inserite nel calendario, per sostenere le spese di attività della Lega;
 - d)** i ricavi conseguenti a eventi organizzati direttamente dalla Lega Ciclismo Professionistico, diversi da quelli riservati agli Enti Organizzatori affiliati alla FCI;

- e) le ammende ovvero da ogni altra sanzione di carattere patrimoniale inflitta agli Associati per infrazioni da essi commesse;
 - f) i contributi di ogni natura ovvero da qualsiasi altro provento o introito che a qualunque titolo pervenga alla Lega, compresi gli utili da partecipazioni.
2. Le somme incassate per ammende inflitte ai corridori per infrazioni di carattere tecnico rimarranno devolute all'assistenza dei corridori stessi, secondo le determinazioni adottate dal Consiglio Direttivo su proposta dell'Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani (ACCPI) e di quanto deliberato dal Consiglio Federale della FCI.
3. Le uscite sono costituite:
- a) dalle spese di funzionamento, che sono effettuate dall'Amministratore Delegato della Lega, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo;
 - b) dalle spese di carattere patrimoniale, che sono effettuate dall'Amministratore Delegato della Lega, previa delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO VI

COMMISSARIAMENTO, SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA LEGA

Art. 38

COMMISSARIAMENTO E SCIoglimento DELLA LEGA

1. La FCI può deliberare il commissariamento o lo scioglimento della Lega in caso di mancata osservanza, da parte del Consiglio Direttivo della Lega, delle leggi dello Stato, delle norme fiscali e di tutela del lavoro, della normativa sportiva e delle norme federali o in caso di conclamata impossibilità di funzionamento degli Organi direttivi della Lega.

Art. 39

LIQUIDAZIONE DELLA LEGA

1. Nel caso sia disposto, in qualunque tempo e per qualsiasi causa, lo scioglimento della Lega, l'Assemblea Straordinaria stabilisce le modalità di liquidazione e nomina un liquidatore tra tre nominativi proposti dal Presidente della Lega di concerto con il Collegio dei Revisori, determinandone i poteri.
2. Gli eventuali avanzi che dovessero residuare a liquidazione ultimata, dimessa ogni passività e definito ogni sospeso, saranno devoluti alla FCI per fini di pubblica utilità sportiva.
3. Lo stato di liquidazione può essere revocato con la volontà concorde di tutti gli Associati.



TITOLO VII

CONFLITTO DI INTERESSI

Art. 40

CONFLITTO DI INTERESSI TRA SOCIETÀ

1. Nessuna Società Sportiva associata, nessun Ente Organizzatore può, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, detenere partecipazioni nel capitale sociale di un'altra Società Sportiva e/o Ente Organizzatore, né può finanziarli in alcun modo.

Art. 41

CONFLITTO DI INTERESSI DEI TESSERATI E DIRIGENTI

1. Nessun dirigente o tesserato di una Società Sportiva associata può svolgere contemporaneamente le stesse o altre funzioni per un'altra Società Sportiva associata.
2. Nessun tesserato o dirigente può, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, detenere partecipazioni nel capitale sociale di un'altra Società Sportiva o Ente Organizzatore, né può finanziarli in alcun modo.

TITOLO VIII

NORME DI CHIUSURA

Art. 42

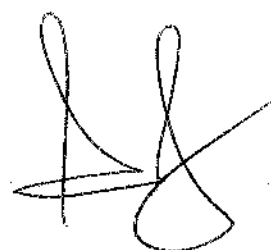
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il Presidente della Lega, d'intesa con il Vice-Presidente Vicario e sentito il Consiglio Direttivo, può apportare eventuali modifiche al presente Statuto che, successivamente alla delibera di approvazione dell'Assemblea, si rendano necessarie per ottenere l'approvazione da parte della FCI o l'approvazione dei competenti organismi internazionali, nonché a fini di coordinamento formale, di rettifica di errori materiali e di numerazione definitiva di articoli e commi.
2. Le previsioni di cui all'articolo 2, punto 8, lettera b) entrano in vigore al termine della seconda stagione sportiva successiva all'approvazione del presente Statuto.

Art. 43

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto trovano applicazione le norme contenute nel Regolamento Organizzativo della Lega e, in mancanza, nello Statuto della FCI, nei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI e nel Codice civile.
2. Nel presente Statuto, il genere maschile utilizzato in relazione a qualsiasi persona fisica va inteso come comprendente il genere femminile.
3. Il presente Statuto è deliberato dall'Assemblea della Lega ed entra in vigore dal giorno dell'approvazione da parte della FCI, ai sensi dell'art. 53, comma 4, dello Statuto Federale.
4. In sede di prima Assemblea Ordinaria Elettiva successiva all'Assemblea di approvazione del presente Statuto, gli Organi della Lega eletti resteranno in carica per il quadriennio 2024-2028.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'H' or 'L' shape with a long horizontal stroke extending to the right.